



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico

- VISTO** la Legge 29 novembre 1980, n.963, con la quale viene data attuazione al Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1 dicembre 1959;
- VISTO** l'art. 1 del predetto Trattato che consente l'impiego di personale ed attrezzature militari per la ricerca scientifica e tecnologica in Antartide;
- VISTA** la legge 10 giugno 1985, n. 284, recante "Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA)" e in particolare l'art. 4, recante "Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide", e l'art. 6, recante "Attuazione del Programma";
- VISTO** l'art. 5 della legge la legge 7 agosto 1997 n.266, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ferme restando le attuali strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure e l'aggiornamento del Programma, le modalità di attuazione e la disciplina delle erogazioni delle risorse finanziarie;
- VISTO** l'art. 104 della Legge 23.12.2000 n.388 che, a parziale modifica del sopracitato articolo 5, dispone che sono rideterminati anche i soggetti incaricati dell'attuazione e le strutture operative;
- VISTO** il Decreto 26.2.2002 concernente "la rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure per l'aggiornamento del PNRA...";
- VISTO** in particolare l'art. 4 del sopracitato Decreto del 26.2.2002 con il quale, in applicazione delle soprarichiamate disposizioni di legge, è stata

affidata al Consorzio, costituito dall'ENEA, dal CNR, dall'INGV e dall'OGS, l'attuazione del PNRA;

VISTO l'art.7 del Decreto L.vo 5.6.1998 n. 204 recante "disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica", con il quale, tra l'altro, si dispone che il finanziamento del PNRA affluisce nel fondo ordinario per gli enti ed istituti di ricerca finanziati dal Ministero della Ricerca;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2010/G con la quale, in sede di controllo successivo del PNRA, è stato sollecitato, tra l'altro, il rinnovamento dell'impianto organizzativo dello stesso PNRA e la modifica del Decreto 26.2.2002, a causa delle sopravvenute difficoltà gestionali da parte del Consorzio e del venir meno delle condizioni previste per lo svolgimento di tale tipo di incarico;

VISTO il D.L.vo 31.12.2009, n.213, concernente il riordino degli enti di ricerca ed, in particolare, l'art. 9 punto 2), che stabilisce che lo statuto del CNR possa prevedere una struttura organizzativa di programmazione e di coordinamento delle attività polari;

CONSIDERATO che l'art. 5 della legge 7 agosto 1997 n.266, al comma 3 attribuisce ampi poteri discrezionali all'autorità governativa circa " la rideterminazione dei soggetti attuatori, degli organismi consultivi e delle struttura operativa...";

RITENUTA la necessità di garantire una più efficiente prosecuzione del PNRA avvalendosi anche dell'esperienza e della professionalità dell'ENEA in quanto precedente gestore dell'intervento;

DECRETA

Art. 1.

Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

Al fine di assicurare la prosecuzione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1 dicembre 1959, al Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca sono affidati i compiti di:

- approvare il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide contenente le linee strategiche e di indirizzo per la sua attuazione, proposto dalla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide (CSNA), di cui al successivo art. 2;

- approvare, previo parere della CSNA, i Programmi Esecutivi Annuali (PEA) predisposti dal CNR, di cui al successivo art. 4;
- vigilare sull'attuazione del Programma nel rispetto delle norme previste dal Trattato sull'Antartide;
- determinare di concerto con i Ministri dell'Economia e degli Affari Esteri, il trattamento di missione per il personale impegnato in Antartide;
- emanare direttive, sentite la CSNA, il CNR e l'ENEA, per la migliore attuazione del Programma.

Art. 2

Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide

La Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide, istituita presso la Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, ha i seguenti compiti:

- proporre al Ministro il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) su base triennale, aggiornabile annualmente, in termini di obiettivi, indirizzi e programmazione di livello strategico, in coerenza con gli obiettivi del PNR e in rapporto all'entità dei finanziamenti disponibili;
- assicurare la valutazione scientifica dei progetti, presentati in seguito ai bandi pubblici, sulla base della adeguatezza scientifica, culturale e tecnica e dei contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie per la loro realizzazione;
- fornire al Ministro il parere sui PEA predisposti dal CNR, in termini di loro coerenza con gli indirizzi e le linee strategiche del PNRA in rapporto all'entità dei finanziamenti disponibili;
- proporre al Ministro, sentito il CNR e l'ENEA, le nomine dei rappresentanti italiani negli organismi scientifici internazionali riguardanti la ricerca in Antartide;
- acquisire dal CNR gli elementi utili ai fini della elaborazione della relazione annuale del Ministro dell'istruzione università e ricerca, ai sensi dell'art.7, comma 4, del D.L.vo 5.6.1998, n. 204;
- acquisire dal CNR i risultati delle attività scientifiche e tecnologiche unitamente ai parametri di congruità e qualità dei risultati, ai fini della predisposizione degli elementi da sottoporre al sistema nazionale di valutazione della ricerca.

La Commissione è istituita con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

E' composta da:

- a) dieci esperti nelle arce scientifiche del Programma, con competenza polare, di cui tre designati dal Ministro medesimo, di cui uno con funzioni di Presidente, e sette scelti nell'ambito di rose di tre nominativi fornite rispettivamente dalla CRUI, dal CNR, dall'ENEA, dall'INGV, dall'INAF e dall'OGS;
- b) un esperto designato dal Ministro dello Sviluppo Economico;
- c) un esperto designato dal Ministro delle Politiche Agricole;
- d) un esperto designato dal Ministro della Salute;

- e) un esperto designato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio;
- f) un esperto designato dal Ministro degli Affari Esteri;
- g) un esperto designato dal Ministro della Difesa.

Il Vice-Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno.

I componenti della Commissione durano in carica quattro anni.

Alle riunioni della Commissione possono essere invitati esperti delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

Le regole di funzionamento della Commissione sono stabilite dalla Commissione medesima nel corso della prima riunione e rese pubbliche.

Art. 3

Programmazione scientifica e coordinamento

Le attività di programmazione scientifica e di coordinamento sono svolte dal CNR, ai sensi dell'art.9, punto 2), del D.L.vo 213/2009, mediante apposita struttura preposta.

Il CNR ha il compito altresì di:

- effettuare l'analisi di fattibilità delle proposte e dei progetti, sentito l'ENEA specie ai fini delle compatibilità operative e ambientali;
- assicurare il coordinamento scientifico delle attività, delle strutture e delle unità di ricerca;
- assicurare la diffusione dei risultati e la gestione dei dati scientifici, d'intesa con il MIUR e la CSNA;
- assicurare un costante raccordo con l'ENEA per gli aspetti tecnologici e tecnico-operativi;
- monitorare lo stato d'attuazione dei PEA e definire gli eventuali interventi correttivi;
- certificare nei confronti del MIUR il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, gli stati di avanzamento delle attività e delle spese secondo le forme e le modalità definite dal MIUR.

Art. 4

Programmi esecutivi annuali

I Programmi Esecutivi Annuali (PEA) predisposti dal CNR devono indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Antartide ed in Italia, i supporti tecnico-logistici disponibili, le risorse umane occorrenti per la spedizione e la ripartizione delle spese. Devono inoltre assicurare congrue e bilanciate quote di partecipazione a favore dei soggetti interessati (università, enti di ricerca pubblici e privati) che vengono selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal MIUR, che a questo fine si avvale del CNR, sulla base degli indirizzi e della programmazione strategica fornita dalla CSNA.

I progetti di ricerca sono valutati e selezionati sulla base dei seguenti criteri:

- adeguatezza scientifica, culturale e tecnica;

- contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla realizzazione dei progetti;
- coerenza della partecipazione rispetto agli obiettivi degli interventi e dei programmi.

I PEA, sono presentati con congruo anticipo rispetto all'inizio della campagna, e comunque non oltre il mese di aprile dell'anno di riferimento. Devono avere il carattere della funzionalità rispetto al PNRA ed essere coerenti con lo stanziamento annuale.

I PEA devono contenere altresì:

- il cronogramma delle attività, compresi i tempi di conseguimento degli interventi;
- il fabbisogno finanziario e le modalità per la verifica dell'attuazione dei singoli interventi;
- le modalità di rendicontazione dei finanziamenti sulla base delle specifiche indicazioni fornite in merito dal MIUR con provvedimento separato.

Art. 5

Attuazione del Programma

L'attuazione delle spedizioni, le azioni tecniche e logistiche e la responsabilità dell'organizzazione nelle zone operative sono affidate all'ENEA che provvede alla programmazione operativa, costruzione e gestione degli interventi, approvvigionamento dei materiali e servizi, manutenzione degli impianti e degli strumenti installati presso le Stazioni Antartiche.

Le modalità operative di attuazione dei PEA sono definite dall'ENEA sentito il CNR e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Le spese del personale delle amministrazioni ed enti partecipanti alle attività di laboratorio e alle Campagne Antartiche, come pure quelle dell'ENEA e del CNR, sono a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione od ente partecipante, con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero e di quelle sostenute per affidamento all'esterno di attività non rientranti nella competenza dell'ENEA, che gravano sui fondi destinati al PNRA.

Gravano inoltre sui fondi del PNRA i costi sostenuti per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature che siano destinati ad essere trasportati in zone operative e colà utilizzati.

Il Ministero della Difesa fornisce un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nei limiti delle proprie disponibilità.

Art.6

Patrimonio del PNRA

I beni acquisiti con i finanziamenti pubblici del PNRA sono nell'inventario dell'ENEA in una specifica sezione e, unitamente ai beni già detenuti dal Consorzio,

costituiscono il patrimonio del PNRA. Essi sono classificati in un conto d'ordine in calce allo stato patrimoniale dell'ENEA.

Il trasferimento dei beni detenuti dal Consorzio avviene sulla base di apposita convenzione tra il Consorzio e l'ENEA, di cui verrà fornita copia al Ministero ed al CNR, contenente l'elenco di detti beni, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali per la particolare fattispecie.

Art.7

Modalità di erogazione delle risorse finanziarie

La copertura delle spese previste a carico del PNRA è assicurata dal MIUR attraverso la assegnazione al CNR dello stanziamento dedicato, a valere sul fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca. Il finanziamento del PNRA è definito all'inizio di ciascun esercizio finanziario e costituisce l'elemento di riferimento per la predisposizione del PEA.

Il CNR provvede ad erogare quota parte del finanziamento all'ENEA per la gestione delle campagne in Antartide, assicurando entro il mese di maggio dell'anno di riferimento una congrua anticipazione dello stesso e destina la restante parte agli altri strumenti sulla base di quanto previsto per l'attuazione dei PEA.

Le erogazioni, fatta salva l'anticipazione, sono autorizzate dal MIUR al CNR previa acquisizione degli stati di avanzamento semestrali secondo le forme e le modalità disciplinate con separato provvedimento.

Art. 8

Abrogazioni

Il Decreto Interministeriale 26.2.2002 è abrogato.

Per le ragioni esposte in premessa è revocato l'affidamento al Consorzio delle funzioni di attuatore del PNRA.

La procedura di liquidazione finalizzata anche al trasferimento delle relative competenze agli enti subentranti, definirà i rapporti attivi e passivi del Consorzio nei confronti dei soci e di tutti gli altri creditori che comunque abbiano contribuito con fondi pubblici e privati alle gestioni del Consorzio medesimo, entro e non oltre i sei mesi dalla data di efficacia del presente decreto, per consentire la prosecuzione delle attività da parte degli enti stessi, senza soluzioni di continuità.

Art. 9

Norme transitorie

Nelle more della piena attuazione delle disposizioni del presente decreto, l'Enea succede, con effetto immediato, nelle funzioni di soggetto attuatore già assegnate al Consorzio in base al DM 26.2.2002, ed assicura lo svolgimento della campagna del 2010.

Il CNR assicura una congrua anticipazione all'ENEA, a carico del PEA 2010, per affrontare gli adempimenti connessi allo svolgimento della sua funzione

L'ENEA subentra al Consorzio nella titolarità degli accordi internazionali riguardanti la logistica.

Il presente decreto è sottoposto agli Organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, 3.0 SET. 2002

IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

